

ALLEGATO C ALLA DELIBERA N° 3 DEL 6 MAGGIO 2021

REGOLAMENTO PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività in capo agli Organismi di Certificazione accreditati dal Comitato Centrale.

L'Organismo che ha ottenuto l'accreditamento dal Comitato Centrale s'impegna ad osservare le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Il Comitato Centrale potrà procedere a verifiche periodiche presso gli Organismi per accertare la persistenza dei requisiti (organizzazione, procedure di lavoro, risorse umane accreditate dal Comitato, risorse strumentali) per l'attività di certificazione delle aziende di trasporto secondo quanto previsto dal Codice di Pratica.

Il presente regolamento prevede i seguenti capitoli:

Cap. 1: Condizioni di accreditamento

Cap. 2: Condizioni per la qualificazione e l'utilizzo del personale ispettivo

Cap. 3: Condizioni per il rilascio dei certificati di conformità al Codice di Pratica

Cap. 4: Condizioni di determinazione dei tempi tecnici di verifica ispettiva.

CAPITOLO. 1

CONDIZIONI DI ACCREDITAMENTO

L'iscrizione nel registro degli Organismi da parte del Comitato Centrale viene deliberata e mantenuta per gli Organismi che operano in conformità alla presente delibera e relativo regolamento per gli audit e per il rilascio della certificazione secondo i requisiti del Codice di Pratica.

L'Organismo deve mantenere un comportamento di trasparenza, correttezza e collaborazione con il Comitato Centrale che potrà effettuare delle verifiche, al fine di accertare le condizioni di mantenimento dell'accreditamento.

L'Organismo deve disporre di una Sede in Italia e delle strutture necessarie e sufficienti per poter operare per gli audit e per il rilascio delle certificazioni secondo il Codice di Pratica.

L'Organismo deve comunicare il nominativo del referente a cui il Comitato Centrale potrà riferirsi in caso di necessità.

CAPITOLO. 2

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'

AL CODICE DI PRATICA

Gli auditor incaricati dall'Organismo produrranno al termine dell'audit un Rapporto (secondo un modello MOD 01 disponibile presso il Comitato) accompagnato dalla Check-list (secondo un

modello MOD 02 disponibile presso il Comitato) compilata e con i riferimenti ai rilievi oggettivi descritti nel Rapporto, ed agli eventuali Rapporti di Non Conformità ai requisiti del Codice di Pratica.

La documentazione verrà sottoposta al Comitato di Certificazione dell'Organismo che delibera il rilascio della Certificazione una volta risolte le eventuali Non Conformità rilevate.

Tutto il processo sarà conforme alla norma UNI EN ISO 17021:2015.

L'Organismo, emesso il Certificato di Conformità, ne darà comunicazione al Comitato Centrale inviando il rapporto di audit di cui al presente capitolo, trasmettendo contestualmente copia del Certificato stesso.

CAPITOLO. 4

CONDIZIONI DI DETERMINAZIONE DEI TEMPI TECNICI DI VERIFICA ISPETTIVA

Numero di addetti delle aziende da certificare	Giornate di audit per la certificazione del Codice di Pratica, presso Aziende non certificate	Giornate di audit per la certificazione del Codice di Pratica, presso aziende già certificate ¹
	UNI EN ISO 9001:2015	UNI EN ISO 9001:2015
1 - 5	1	1
6 - 10	1	1
11 - 25	1,5	1
26 - 100	2,5	2
101 - 250	3,5	3
250 - 500	4	3,5
Oltre 500	5	4

Ogni giornata di audit è una giornata uomo.

Le giornate di cui sopra sono giornate effettuate esclusivamente da auditor iscritti nell'Elenco del Comitato Centrale.

Ai fini della definizione dei giorni uomo le organizzazioni già certificate dall'Organismo di Certificazione a fronte delle norme ISO 14001, ISO 45001 oppure ISO 39001 si considerano equivalenti a quelle certificate ISO 9001. Per il calcolo del numero di addetti devono essere presi in considerazione tutti i dipendenti della impresa e vengono utilizzati i criteri generali che prevedono la quantificazione dei giorni calcolando la radice quadrata degli addetti che sono coinvolti in attività ripetitive (ad es. Personale conducente)

¹ In sede di prima applicazione della presente Delibera sono considerate certificate le Aziende a suo tempo certificate secondo il Codice di Pratica anche se siano trascorsi più di tre anni dalla certificazione stessa.